Note: This is Italian OA pleas Italy
translation of U.S. Draft
Agreement given Italy on 11/8/68 11/6/68

(245)

R

BOZZA DI ACCORDO PER I TRASPORTI AEREI
TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL GOVERNO ITALIANO

Il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano,

Riconoscendo l'accresciuta importanza delle comunicazioni aeree internazionali tra i due Paesi e desiderando ~~di concludere un Accordo~~ che assicuri il loro continuo sviluppo per il benessere reciproco, hanno convenuto su quanto segue:

DEPARTMENT OF STATE A/CDC/MR
REVIEWED BY _____ DATE 25 MAY 1982
RDS☐or XDS☐EXT. DATE
TS AUTH. _____ REASON(S)
ENDORSE EXISTING MARKINGS ☐
DECLASSIFIED☐ RELEASED☐
RELEASE DENIED☐
PA or FOI EXEMPTIONS

Articolo

Ai fini del presente Accordo:

A. "Accordo" significa il presente ~~Accordo e la Tabella delle~~ Rotte ad esso allegata, incluso qualsiasi emendamento ivi apportato.

B. "Autorità aeronautiche" significa, nel caso degli Stati Uniti d'America, il "Civil Aeronautics Board" o qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal "Civil Aeronautics Board" e, nel caso dell'Italia, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, o qualsiasi persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile.

C. "Impresa di trasporto aereo designata" significa un impresa di trasporto aereo che una delle Parti Contraenti abbia comunicato all'altra Parte Contraente essere quella che farà servizio su una specifica rotta o su specifiche rotte elencate nella Tabella delle Rotte allegata al presente Accordo. La Comunicazione di cui sopra dovrà essere dat per iscritto, per via diplomatica.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

D. "Territorio," in relazione ad uno Stato, significa le superfici terrestri che si trovano sotto la sovranità, il dominio sovrano, la protezione, la giurisdizione o l'amministrazione fiduciaria di tale Stato, e le acque territoriali ad esse adiacenti.

E. "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato con aeromezzi per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci, separatamente o in combinazione.

F. "Servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversi lo spazio aereo soprastante il territorio di più di uno Stato.

G. "Scalo per fini non di traffico" significa un atterraggio per qualsiasi fine che non sia l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, merci o posta.

Articolo 2

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti necessari per l'effettuazione di servizi aerei da parte della impresa o delle imprese di trasporto designate, come segue: diritti di transito, di scalo per fini non di traffico, e di arrivo e partenza commerciali per il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione, nei punti del proprio territorio indicati su ciascuna delle rotte designate nel rispettivo paragrafo della Tabella delle Rotte del presente Accordo.

Articolo 3

Il servizio aereo su una determinata rotta potrà essere iniziato da una impresa o da imprese di trasporto aereo di una delle Parti Contraenti in qualsiasi momento dopo che tale Parte Contraente abbia

0314590790

DECLASSIFIED

designato l'impresa o le imprese per quella rotta e l'altra Parte Contraente abbia concesso la necessaria autorizzazione per l'attuazione del servizio. Subordinatamente a quanto è disposto nell'Articolo 4, la suddetta altra Parte Contraente concederà tale autorizzazione con un minimo di ritardi procedurali, a condizione che all'impresa o alle imprese designate possa essere richiesto di dimostrare alle competenti autorità aeronautiche di tale Parte Contraente di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari normalmente applicate dalle autorità stesse, prima che sia dato il consenso per lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo.

Articolo 4

A. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di negare, sospendere o revocare l'autorizzazione di cui all'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi di una impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni per tale autorizzazione, nei casi seguenti:

1. quando la suddetta impresa risulti in difetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle autorità aeronautiche di quella Parte Contraente;
2. quando tale impresa non osservi le leggi ed i regolamenti di cui all'Articolo 5 del presente Accordo;
3. quando quella Parte Contraente non sia convinta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano detenuti da cittadini dell'altra Parte Contraente.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

B. Salvo nel caso in cui un provvedimento immediato sia indispensabile al fine di impedire violazioni delle leggi e dei regolamenti di cui all'Articolo 5 del presente Accordo, il diritto di sospendere o revocare tale autorizzazione verrà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

Articolo 5

A. Le leggi ed i regolamenti dell'una Parte Contraente relativi all'entrata nel proprio territorio, o l'uscita da esso, di aeromezzi adibiti alla navigazione aerea internazionale, o all'attività e la navigazione di tali aeromezzi nell'ambito del suo territorio, si applicano agli aeromezzi dell'impresa o le imprese designate dall'altra Parta Contraente e debbono essere osservati all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

B. Le leggi ed i regolamenti dell'una Parte Contraente che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso di passeggeri, equipaggi o carichi di aeromezzi, quali le norme riguardanti l'entrata, il disbrigo di formalità, l'immigrazione, i passaporti, le dogane e le pratiche sanitarie, saranno osservati da tali passeggeri, equipaggi o carichi dell'altra Parte Contraente, o chi per loro conto, all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Articolo 6

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente, e non ancora scaduti, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

svolgimento delle attività sulle rotte e la prestazione dei servizi previsti nel presente Accordo, purché i requisiti imposti per il rilascio e la convalida degli stessi siano eguali o superiori agli standard minimi eventualmente fissati ai termini della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Peraltro, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Ciascuna della Parti Contraenti può imporre o consentire che siano imposti diritti giusti e ragionevoli per l'uso di aeroporti pubblici ed altri impianti posti sotto il suo controllo. Tuttavia, ciascuna delle Parti Contraenti conviene che tali diritti non potranno essere più gravosi di quelli imposti per l'uso di tali aeroporti ed impianti da parte dei propri aeromezzi nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali.

Articolo 8

A. Ciascuna delle Parti Contraenti esenterà l'impresa o le imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, nella misura massima consentita dalle proprie leggi nazionali, dalle restrizioni sull'importazione, dai dazi doganali, dalle imposte di consumo, dai diritti d'ispezione ed altri diritti ed oneri nazionali sui carburanti, sugli oli lubrificanti, sui materiali tecnici di consumo, sulle parti di ricambio compresi i motori, sulle attrezzature normali, sulle

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

attrezzature al suolo, sulle dotazioni e sugli altri articoli destinati ad essere impiegati esclusivamente in relazione all'attività o alla manutenzione degli aeromezzi delle imprese di tale altra Parte Contraente adibiti al servizio aereo internazionale. Le esenzioni previste in questo capoverso si applicano ad articoli:

(1) introdotti nel territorio di una Parte Contraente dalle imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente o dai cittadini di questa;

(2) tenuti a bordo degli aeromezzi delle imprese di una Parte Contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente o alla partenza da esso; o

(3) imbarcati sugli aeromezzi delle imprese di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e destinati all'uso in servizi aerei internazionali;

sia che tali articoli vengano sia che non vengano impiegati o consumati interamente entro il territorio della Parte Contraente che concede l'esenzione.

B. Le esenzioni previste in questo Articolo saranno concesse anche in casi quando l'impresa o le imprese di trasporto aereo designate di una Parte Contraente si siano accordate con un'altra impresa o altre imprese per il prestito o la cessione, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di articoli specificati nel paragrafo A, purché tale altra impresa o imprese godano parimenti di tali esenzioni da tale altra Parte Contraente.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

Articolo 9

A. Alle imprese di trasporto aereo di ciascuna delle Parti Contraenti verrà data equa ed uguale possibilità di svolgere attività su qualsiasi rotta prevista nel presente Accordo.

B. Nello svolgimento da parte delle imprese di trasporto aereo di una delle Parti Contraenti dei servizi aerei di cui nel presente Accordo, si terrà conto degli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non arrecare indebito pregiudizio ai servizi forniti dall'altra Parte su tutte le medesime rotte o su parte di esse.

C. I servizi aerei offerti al pubblico dalle imprese di trasporto aereo operanti in virtù del presente Accordo saranno in stretta relazione con le esigenze del pubblico in materia di tali servizi.

D. I servizi forniti da un'impresa di trasporto aereo designata ai termini del presente Accordo dovranno conservare come obbiettivo primario la disponibilità di una capacità adeguata alle esigenze di traffico tra il paese cui tale impresa appartiene ed i paesi di destinazione finale del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare in tali servizi il traffico internazionale destinato a, o proveniente da, terzi paesi ad uno o più punti lungo le rotte indicate nel presente Accordo dovrà essere esercitato in conformità dei principi generali di sviluppo ben ordinato cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, subordinatamente al principio generale secondo il quale la capacità dovrebbe essere in relazione:

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

1. alle esigenze di traffico fra il paese di origine ed i paesi di destinazione finale del traffico;
2. alle esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso; e
3. alle esigenze di traffico della zona attraversata dalla linea area, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

E. Nessuna delle Parti Contraenti potrà imporre unilateralmente alcuna restrizione a carico dell'impresa o delle imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente per quanto concerne la capacità, le frequenze, gli orari o i tipi di aeromezzi impiegati in relazione ai servizi su qualsiasi delle rotte specificate nel presente Accordo. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti ritenga che le attività svolte dall'altra Parte Contraente non siano state in conformità delle norme ed i principi di cui all'Articolo 9, essa potrà richiedere una consultazione ai termini dell'Articolo 11 del presente Accordo al fine di esaminare le operazioni in questione per determinare se esse siano in conformità di tali norme e principi.

Articolo 10

A. Tutte le tariffe da essere praticate da un'impresa di una delle Parti Contraenti per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o da esso proveniente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, quali il costo d'esercizio, un ragionevole utile, e le tariffe praticate da qualunque altra impresa di trasporto aereo, come pure delle caratteristiche di ciasun servizio. Tali tariffe saranno soggette all'approvazione delle autorità aeronautiche

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

delle Parti Contraenti, le quali agiranno in conformità dei loro obblighi ai termini del presente Accordo, nell'ambito dei loro poteri giuridici.

B. Qualunque tariffa proposta da un'impresa di una delle Parti Contraenti per il trasporto verso il territorio dell'altra Parte Contraente o da esso proveniente, sarà, se così richiesto, comunicata da tale impresa alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per l'entrata in vigore della tariffa, salvo che questa Parte Contraente non consenta ad una notifica con un periodo di tempo più breve. Le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per accertarsi che le tariffe applicate e riscosse siano in conformità di quelle comunicate da ciascuna di esse all'altra Parte Contraente e che nessuna impresa aerea conceda riduzioni o sconti du qualsiasi specie sulle tariffe o parte di esse, direttamente o indirettamente, incluso il pagamento di eccessive provvigioni agli agenti o l'uso di irrealistici tassi di cambio.

C. Entrambe le Partie Contraenti convengono che, in qualsiasi periodo per il quale l'una o l'altra Parte abbia approvato le procedure di conferenze del traffico della International Air Transport Association o di altre associazioni di vettori aerei internazionali, qualsiasi accordo tariffario concluo attraverso tali procedure e riferentesi ad una impresa o a imprese di trasporto aereo di quella Parte Contraente sarà soggetto all'approvazione delle autorità aeronautiche di quella Parte Contraente.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

D. Se una delle Parti Contraenti, nel ricevere la notifica di cui al paragrafo B qui sopra, non sia soddisfatta della tariffa proposta, essa dovrà darne notifica all'altra Parte Contraente almeno quindici (15) giorni prima della data in cui la tariffa entrerebbe altrimenti in vigore, e le Parti Contraenti cercheranno di raggiungere un accordo circa una giusta tariffa.

E. Quando una delle Parti Contraenti, nel considerare una tariffa in vigore applicata per il trasporto verso il suo territorio o da esso proveniente da una impresa o da imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente non la trovi di proprio gradimento, dovrà darne notifica all'altra Parte Contraente e le due Parti cercheranno di raggiungere un accordo circa una giusta tariffa.

F. Quando l'accordo di cui ai paragrafi D ed E qui sopra sia stato raggiunto, ciascuna delle Parti Contraenti farà ogni sforzo affinché la tariffa convenuta sia messa in vigore.

G. Nel caso che:

(1) nelle circostance di cui al paragrafo D qui sopra non sia possibile di addivenire ad un accordo prima delle data in cui tale tariffa entrerebbe altrimenti in vigore, o

(2) nelle circostanze di cui al paragrafo E qui sopra non sia possibile di addivenire ad un accordo prima dello spirare dei sessanta (60) giorni susseguenti la data della notifica,

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

la Parte Contraente facente obbiezione alla tariffa potrà adottare le misure che ritiene opportune per prevenire l'inizio o la continuazione del servizio in questione in base alla tariffa oppugnata; a condizione, però, che la Parte Contraente facente obbiezione non potrà richiedere l'applicazione di una tariffa superiore a quella minima applicata dalla propria impresa o proprie imprese di trasporto aereo per un analogo servizio tra gli stessi punti.

H. Quando nei casi di cui a paragrafi D ed E di questo Articolo le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti non abbiano potuto, entro un ragionevole periodo di tempo, raggiungere un accordo circa l'adeguazione della tariffa dopo essersi consultate in seguito alla lagnanza di una Parte Contraente al riguardo della tariffa proposta o di una tariffa già in applicazione da parte dell'impresa o delle imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente, i termini dell'Articolo 12 di questo Accordo verrano applicati su richiesta di una delle Parti. Nel rendere la sua decisione o lodo, la Commissione arbitrale si ispirerà ai principi formulati in questo Articolo.

I. (i) Ciascuna impresa di trasporto aereo designata avrà il diritto di imprendere la vendita dei servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, sia direttamente sia per mezzo di agenti, a sua discrezione. Tale impresa di trasporto aereo avrà il diritto di vendere tali servizi, e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli, dietro pagamento in valuta locale o in valute di altri paesi liberamente convertibili.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

(ii) Qualunque tariffa expressa in termini di valuta locale di una delle Parti Contraenti dovrà essere fissata in maniera da riflettere l'effettivo tasso di cambio (inclusi i diritti di cambio e gli altri oneri) in base al quale le imprese di trasporto aereo di entrambe le Parti Contraenti possono convertire gli introiti delle loro attività di trasporto e farne rimessa in valuta nazionale dell'altra Parte.

(iii) Ciascuna impresa di trasporto aereo designata avrà il diritto di convertire gli introiti locali in eccesso delle somme localmente sborsate e farne rimessa al suo proprio paese. Le operazioni di conversione e di rimessa saranno condotte con speditezza e senza restrizioni, al tasso di cambio in effetto sulla vendita di servizi di trasporto al momento in cui tali introiti vengono presentati per conversione e rimessa, e saranno esenti da tasse nei limiti più ampi consentiti dalle leggi nazionali. Se una delle Parti Contraenti richiede che la conversione e la rimessa siano soggette alla presentazione di domanda, le imprese di trasporto aereo dell'altra Parte Contraente avranno facoltà di produrre tali domande, con frequenza anche settimanale, senza l'obbligo di corredarle di documenti gravosi o pregiudizievoli.

Articolo 11

A. Sia l'una che l'altra Parte Contraente potrà in qualsiasi momento richiedere consultazioni su questioni riguardanti l'interpretazione, l'attuazione et la modificazione del presente Accordo.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

Tali consultazioni avranno inizio entro sessanta (60) giorni dalla data in cui l'altra Parte Contraente riceve la relativa richiesta.

B. Le modifiche di questo Accordo, eccetto quelle relative alla Tabella delle Rotte, entreranno in vigore secondo la stessa procedura relativa all'entrata in vigore del presente Accordo.

C. Le modifiche alla Tabbela delle Rotte entreranno in vigore, dopo la loro approvazione secondo le leggi e le procedure interne di ciascuna Parte Contraente, dalla data dello scambio delle note diplomatiche.

Articolo 12

A. Qualunque controversia sulle questioni di cui al presente Accordo che non venga soddisfacentemente composta per mezzo di consultazioni sarà deferita, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, ad arbitrato in conformità delle procedure sottoesposte.

B. L'arbitrato verrà effettuato da una Commissione di tre arbitri costituita come segue:

(1) Un arbitro sarà nominato da ciascuna delle Parti Contraenti entro 60 giorni dalla data in cui una delle Parti abbia consegnato all'altra la richiesta di arbitrato. Entro 30 giorni susseguenti tale periodo di 60 giorni, i due arbitri così designati provvederanno di comune accordo a nominare un terzo arbitro, il quale non dovrà essere cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

(2) Se per difetto di accordo fra le Parti il terzo arbitro non viene nominato in conformità del comma (1) qui sopra, l'una o l'altra Parte Contraente potrà fare richiesta al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di designare l'arbitro necessario.

C. Nei limiti consentiti dalle rispettive leggi interne, le Parti si adopereranno a far attuare qualsiasi lodo o decisione della Commissione arbitrale.

D. Le spese della Commissione arbitrale, compresi gli onorari ed i rimborsi di spese agli arbitri, verranno condivise in parti uguali fra le Parti Contraenti.

Articolo 13

Il presente Accordo e tutte le relative modifiche verranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 14

L'una o l'altra delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Il presente Accordo cesserà di avere effetto un anno dopo la data in cui la comunicazione di denuncia viene ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che la denuncia venga ritratta prima della scadenza di tale periodo di comune accordo tra le Parti Contraenti. Nel caso che la Parte cui è diretta la denuncia manchi di accusarne ricevuta, la comunicazione sarà considerata ricevuta quattordici giorni dopo la data di ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno della firma. Il Governo italiano notificherà al Governo degli Stati Uniti d'America l'adempimento delle formalità stabilite dalla legislazione interna italiana, e l'Accordo diverrà definitivo dalla data di tale notifica.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Accordo.

Fatto in duplice copia a _____ nelle lingue italiana ed inglese, ciascuna facente ugualmente fede, quest'oggi ____ _____ 19__.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

Per il Governo italiano:

Tabella delle Rotte.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

A. Un'impresa o imprese di trasporto aereo designate dal Governo degli Stati Uniti d'America avranno il diritto di svolgere attività di traffico aereo, in ambe le direzioni, su ciascuna delle rotte specificate e di fare atterraggi regolari in territorio italiano ai punti specificati in questo paragrafo:

Da ----------

B. Un'impresa o imprese di trasporto aereo designate dal Governo italiano avranno il diritto di svolgere attività di traffico aereo, in ambe le direzioni, su ciascuna delle rotte specificate e di fare atterraggi regolari in territorio degli Stati Uniti d'America ai punti specificati in questo paragrafo:

Da ----------

C. I punti lungo qualsiasi delle specifiche rotte possono, a facoltà dell'impresa di trasporto aereo designata, essere omessi nel caso di qualsiasi volo o di tutti i voli.

DECLASSIFIED

DECLASSIFIED

11/6/68

DRAFT OF AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
AND THE GOVERNMENT OF ITALY

The Government of the United States of America and the Government of Italy,

Recognizing the increasing importance of international air travel between the two countries and desiring to conclude an Agreement which will assure its continued development in the common welfare,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of the present Agreement:

A. "Agreement" shall mean this Agreement and the annexed Route Schedule, and any amendments thereto.

B. "Aeronautical authorities" shall mean, in the case of the United States of America, the Civil Aeronautics Board or any person or agency authorized to perform the functions exercised at the present time by the Civil Aeronautics Board; and in the case of Italy, the Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transport and Civil Aviation or any person or agency authorized to perform the functions exercised at present by the Directorate General of Civil Aviation.

C. "Designated airline" shall mean an airline that one Contracting Party has notified the other Contracting Party to be an airline which will operate a specific route or routes listed in the Route Schedule of this Agreement. Such notification shall be communicated in writing, through diplomatic channels.

D. "Territory", in relation to a State, shall mean the land areas under the sovereignty, suzerainty, protection, jurisdiction or trusteeship of that State, and territorial water adjacent thereto.

DECLASSIFIED

E. "Air service" shall mean any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, mail or cargo, separately or in combination.

F. "International air service" shall mean an air service which passes through the air space over the territory of more than one State

G. "Stop for non-traffic purposes" shall mean a landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, cargo or mail.

Article 2

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party rights necessary for the conduct of air services by the designated airline or airlines as follows: the rights of transit; of stops for non-traffic purposes; and of commercial entry and departure for international traffic in passengers, cargo, and mail, separately or in combination, at the points in its territory named on each of the routes specified in the appropriate paragraph of the Route Schedule of this Agreement.

Article 3

Air service on a specified route may be inaugurated by an airline or airlines of one Contracting Party at any time after that Contracting Party has designated such airline or airlines for that route and the other Contracting Party has granted the appropriate operating permission. Such other Contracting Party shall, subject to Article 4, grant this permission with a minimum of procedural delay provided that the designated airline or airlines may be required to qualify before the competent aeronautical authorities of that Contracting Party, under the laws and regulations normally applied by those authorities, before being permitted to engage in the operations contemplated in this Agreement.

DECLASSIFIED